

si aggiunga al progetto un articolo per cui si estenda alla Toscana il detto articolo 34, vigente in Piemonte, allora mi pare che saranno risolte le difficoltà su cui si è fermato specialmente l'onorevole Tecchio. Se la Commissione assente a quest'aggiunta, io credo che si può prescindere dall'insistere perchè venga inserita nella presente legge quella disposizione che fu letta dall'onorevole Panattoni. Ma se la Commissione non assentisse, io accetterei per una parte, e per l'altra combatterei l'emendamento dell'onorevole Tecchio. Distinguerai (e credo essenziale di distinguere) la disposizione concernente il carcere da quella concernente la multa.

La disposizione concernente il carcere, stando la legge secondo la prima proposta della Commissione, è indispensabile, giacchè tutti siamo d'accordo, non esclusa la Commissione, nel dire che non bisogna che in Toscana s'infligga per gli stessi reati di stampa una pena più severa di quella che s'infliggebbe in Piemonte.

In quanto alla multa, la legge toscana è più benigna che non sia quella vigente negli antichi Stati. Ora, quando si tratta di legge più benigna, allora io combatto ogni aggiunta che tenderebbe ad aggravare la condizione dell'accusato, e combatto il sistema proposto dall'onorevole Morini.

L'onorevole Morini, con ottimo intendimento, vorrebbe che in tutto lo Stato fossero pareggiate le pene quando sono da applicarsi allo stesso reato; ma questo noi lo potremo ottenere nella riforma generale della legislazione, quando cioè noi promulgheremo un Codice penale per tutto lo Stato.

In ora in Toscana, dove le pene sono in alcuni casi più miti, bisogna necessariamente che a questa mitezza sia ragguagliata la legge sulla stampa, altrimenti ne avverrebbe che per alcuni delitti sulla stampa la legge sarebbe più severa che essa non è per alcuni altri delitti che agli occhi di tutti sono più gravi.

Se per alcuni reati si può dai giudici in Toscana dare una multa minore di quella che è portata dalla legge vigente negli antichi Stati, bisogna che la stessa facoltà sia concessa ai giudici della Toscana per reati di stampa. Bisogna che la proporzione desiderata dall'onorevole deputato Morini sia non solo fra i delitti che si commettono negli antichi Stati e quelli che si commettono nella Toscana, ma anche per i delitti che si commettono nella Toscana stessa: non bisogna che un reato, il quale agli occhi del legislatore è più grave che non sia un reato sulla stampa, sia tuttavia punito di una pena minore di quella che i giudici dovrebbero forzatamente applicare per un reato di stampa.

Io credo dunque che per ciò che riguarda la multa non vi ha nulla da aggiungere alla legge, e per quanto riguarda il carcere, io sono disposto ad aderire all'emendamento dell'onorevole Tecchio, a meno che non si estenda alla Toscana il beneficio dell'articolo 34 della legge sulla stampa vigente negli antichi Stati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto l'osservazione fatta in secondo luogo dall'onorevole Sineo; quanto a quella fatta in primo luogo, pare a me ch'egli non può essere in veruna guisa discordante dal sistema che si è tenuto, in quanto che ei medesimo riconosce che, ove s'introducesse in Toscana l'articolo 34 della legge sulla stampa, sarebbe rimediato all'inconveniente a cui accennava l'onorevole deputato Tecchio.

Ma, signori, l'attuale proposta ha per iscopo appunto d'introdurre nella Toscana la legge sulla stampa, ed in questa contieni precisamente l'accennato articolo 34.

Vede dunque l'onorevole Sineo che non è il caso d'introdurre una disposizione speciale, ma, coll'adoptare la legge,

riesce pienamente raggiunto lo scopo che giustamente prefiggevasi l'onorevole Tecchio.

PRESIDENTE. Il deputato Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Mi spiace di dover insistere nel mio ammendamento; ma, a mio avviso, le ragioni egregiamente svolte dai preopinanti non hanno provato che non vi sia un'ingiustizia nell'applicazione delle pene. E dico ingiustizia, perchè, se si trattasse soltanto del carcere da un giorno a sei, non mi parrebbe gran cosa; e difatti non mi sono soffermato gran cosa sulla gravità della pena del carcere, perchè ho letto con attenzione le ragioni egregiamente svolte dalla Commissione nella relazione che fa capo al progetto; ma in quanto alla multa, io non posso non insistere nell'ammendamento anche in questa parte, perchè non è assolutamente ammissibile che un individuo in Toscana debba essere punito con un anno di carcere, quando pel medesimo reato un altro cittadino dell'Emilia, della Lombardia o delle antiche provincie debba stare in carcere per due anni.

Lodo la mitezza dell'onorevole Sineo, ma in questa parte credo che il principale scopo a raggiungersi sia l'eguaglianza delle pene. Io quindi insisto nel mio ammendamento, qualunque abbia da esserne l'esito.

TECCHIO. Ha perfettamente ragione l'onorevole guardasigilli quando dice che l'articolo 34 della legge della stampa relativo al carcere è già richiamato in questa legge nuova mediante l'articolo primo che la Camera ha adottato; poichè quell'articolo primo manda appunto a pubblicare ed osservare nella Toscana tutta la legge del 26 marzo 1848, salve le modificazioni che qui vengono appresso.

Ma non parmi che ciò basti allo scopo cui intende la Commissione; non parmi che basti la citazione implicita dell'articolo 34. Imperocchè l'articolo 34 si limita soltanto a stabilire che per reati di stampa la pena del carcere si subisca in un luogo *distinto* da quello nel quale la scontano i condannati al carcere per reati comuni, ma, per quanto riguarda il modo d'applicazione e d'esecuzione della pena del carcere e gli aggravamenti della medesima, l'art. 34 della legge sulla stampa non punto provvede.

In conseguenza io stimo che debbasi accettare la formola proposta dall'onorevole deputato Panattoni, siccome quella che allontana ogni dubbio e corrisponde pienamente all'intento della Commissione; e così potrebbesi dire: « La carcere sarà scontata in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, a tenore degli articoli 27 e 36 del Codice penale sardo, e dell'art. 34 della legge sulla stampa 26 marzo 1848. »

Quando si dice: « a tenore degli articoli 27 e 36 del Codice penale sardo, » si riflette al *modo* dello scontare questa pena; e quando si soggiunge: « a tenore anche dell'articolo 34 della legge 26 marzo 1848, » si riflette al *sito* nel quale la si deve scontare.

Perciò pregherei la Camera di adottare codesto emendamento.

MARI. Io non voleva che presentare le osservazioni già esposte dal signor ministro di grazia e giustizia contro l'aggiunta accennata dall'onorevole Sineo per dimostrarne l'inutilità, in quanto che il progetto di legge su cui discutiamo ha per iscopo principale di estendere alla Toscana l'applicazione della legge sulla stampa, e con essa viene ad avere vigore anche il disposto dell'articolo 34.

Aggiungerò brevi parole per rispondere a ciò che diceva l'onorevole Tecchio.

Non è solamente l'articolo 34 della legge sulla stampa che rende più mite la condizione di quelli che abbiano commesso